



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI**
www.anci.puglia.it

Bari, 10 febbraio 2023

Prot. n. 111/23

Al Ministro per la Pubblica amministrazione
Paolo Zangrillo

Al Ministro dell'Interno
Matteo Piantedosi

Al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche
di Coesione e il PNRR
Raffaele Fitto

e p. c.

Al Prefetto della Provincia di Bari
Antonia Bellomo

LORO SEDI

OGGETTO: SEGRETARIO COMUNALE, LEGGE DI BILANCIO E FONDO ASSUNZIONI PNRR DI CUI AL D.L. 152/2021

Gentilissimi,

la funzione dei Segretari comunali è essenziale, in termini di efficienza e di legalità, nella risoluzione di tutte le problematiche connesse allo sviluppo dei territori ed ha assunto oggi una nuova centralità nell'attuazione delle misure previste dal PNRR.

La cronica assenza dei Segretari, specie nei Comuni di piccole dimensioni, comunque coinvolti nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, costituisce certamente un freno insuperabile alle iniziative da intraprendere.

Si sottolinea che la problematica connessa alla carenza di tali figure è nota ormai da tempo ed è oggi resa solo più urgente dalla necessità di imprimere una forte accelerazione alle attività tese alla realizzazione del PNRR.

La maggiore criticità, per la carenza di tali centrali figure, si rileva nelle sedi comunali di fascia C, ovvero nei Comuni fino a 3000 abitanti: basti pensare che, su 2.422 sedi di Segreteria, ne risultano coperte con un titolare soltanto 207.

Si tratta, drammaticamente, di una scopertura pari al 91,4% del totale.

I Comuni più piccoli si trovano in grande difficoltà nel sostenere la spesa relativa alla figura, pur essenziale, del Segretario comunale.

Nel tentativo di mitigare le criticità che affliggono tali piccole realtà, la legge di bilancio ha proposto di ampliare la platea dei Segretari in servizio, proprio per potenziare le capacità operative degli Enti locali ai fini dell'attuazione del Piano.



L'obiettivo della norma è dichiaratamente quello di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti Locali e di rispondere alla storica carenza di siffatte figure altamente specializzate.

La Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*», all'art. 1, commi 825-828, reca, in merito, disposizioni significative e foriere di sviluppi rilevanti in materia di Segretari comunali.

L'obiettivo della legge è:

- assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei Comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR;
- riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di Segreteria.

La legge di bilancio prevede, a tal fine, tre importanti strumenti:

- il comma 825 prevede l'autorizzazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali anche dei borsisti non vincitori ma idonei al termine del corso-concorso del 2021;
- il **comma 828**, prevede, altresì, che, **per supportare i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, a decorrere **dall'anno 2023** e per la durata del PNRR, **fino al 31 dicembre 2026** le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5 del decreto-legge n. 152 del 2021, del Fondo assunzioni PNRR, possono essere destinate, **con il medesimo decreto ivi previsto (D.P.C.M.)**, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al Segretario comunale. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai Segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del **31 dicembre 2026**;
- le stesse risorse possono, infine, essere destinate a finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli Comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

L'art. 31 bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, richiamato nella legge di bilancio, in particolare, prevede che, per concorrere alla spesa sostenuta dai **Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale - per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le predette risorse sono ripartite tra i Comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

A tale fine, i Comuni interessati comunicano al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli Enti.

Secondo le previsioni della legge di bilancio, pertanto, per supportare i Comuni più piccoli in difficoltà a causa della carenza di risorse finanziarie disponibili, a decorrere dal 2023 e sino al 31 dicembre 2026, sono destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario.



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI**
www.anci.puglia.it

La legge di bilancio rimanda, infatti, all'art. 31 bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, che, nell'istituire il Fondo assunzioni per i piccoli Comuni, prevede che tali risorse saranno ripartite con DPCM e che le stesse saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica.

Ad oggi, pertanto, è essenziale che venga al più presto approvato il DPCM che renda operativo il Fondo previsto dal comma 5 dell'art. 31 bis del decreto – legge n. 152/2021.

In merito, v'è da rimarcare che l'assunzione di Segretari comunali di **nuova iscrizione**, a seguito del superamento del corso-concorso denominato "CoA6", ha un duplice vantaggio:

1. consente il **risparmio di spesa** connesso all'iscrizione nella fascia iniziale C rispetto ai Segretari già appartenenti a fasce più elevate;
2. oggi i piccoli Comuni, per far fronte alla carenza di risorse finanziarie disponibili, stipulano tra loro Convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario comunale. Tuttavia, tale *modus operandi* riduce fortemente la presenza di questa figura altamente specializzata presso ciascun Ente, dovendo il Segretario ripartire il proprio impegno professionale, anche in termini temporali, tra diversi Comuni. E' inevitabile che ciò abbia ripercussioni rilevanti in termini di efficienza dell'Ente e, attualmente, comporti un forte rallentamento nella realizzazione delle misure previste nel PNRR. Senza sottacere, altresì, che quasi sempre le Convenzioni stipulate tra Comuni prevedono necessariamente il conferimento dell'incarico a un Segretario di fascia più elevata rispetto a quella iniziale, perché comportano il superamento dei limiti previsti, con conseguente incremento della spesa per il trattamento economico relativo. L'utilizzo del Fondo previsto dal comma 5 dell'art. 31 bis del D.L. n. 152/2021 consentirebbe a ciascun Ente di godere della professionalità e del supporto di un Segretario che possa dedicarsi **a tempo pieno** alla crescita dell'Ente. Si supererebbe, così, anche la discrepanza ingiustificata tra Enti di maggiori dimensioni, privilegiati dalla presenza a tempo pieno di un Segretario, ed Enti più piccoli, costretti ad una presenza dello stesso solo saltuaria.

Cordiali saluti.



Il Presidente
Ettore Caroppo